Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2020

seguici su Linkedin

sistemassociati.it/blog

sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 21 DEL 29 MAGGIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**
  Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **ALCUNE MISURE FISCALI DEL DECRETO RILANCIO**
  In questa scheda verranno riepilogate alcune delle misure a carattere fiscale attuate dal Decreto Rilancio.
  Pagina 5
- **LE SOSPENSIONI DEL DECRETO RILANCIO**
  In questa scheda verranno riepilogate, in particolare, le sospensioni dei versamenti e le proroghe delle sospensioni precedentemente attuate dal Decreto Cura Italia (D.I. 18/2020) e dal Decreto Liquidità (D.I. 23/2020).
  Pagina 11
- **CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO**
  Nella scheda analizziamo le principali agevolazioni per imprese e professionisti introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), con riferimento ai crediti d'imposta per la messa in sicurezza, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare negli ambienti di lavoro.
  Pagina 23

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **BONUS MOBILITA'**
  Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le misure introdotte dal Decreto Rilancio per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale.
  Pagina 27

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
  Pagina 33

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 29.05.2020 AL 12.06.2020**
  Pagina 36

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Gli spostamenti tra regioni prima e dopo il 2 giugno: ecco alcuni chiarimenti

Il Governo ha fornito alcuni chiarimenti su quanto previsto a seguito della entrata in vigore del DPCM del 17 maggio 2020 e del DL n 33 del 16 maggio 2020 per gli spostamenti.
Rende inoltre disponibile una nuova autocertificazione da utilizzare per recarsi fuori regione. Vediamo i principali chiarimenti del Governo:

- Fino al 2 giugno 2020, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, assoluta urgenza ovvero per motivi di salute propri o di un parente stretto che ne abbia necessità. Per tali spostamenti è necessaria una specifica autocertificazione;
- Fino al 2 giugno 2020, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza provenendo da un'altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati;
- Fino al 2 giugno chi lavora in una regione e abita in un'altra sarà giustificato agli spostamenti per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi;
- A partire dal 3 giugno sarà nuovamente consentito spostarsi tra regioni diverse per qualsiasi motivo.

Gli spostamenti tra regioni potranno comunque essere limitati, solo con provvedimenti statali cioè DPCM oppure Ordinanze del Ministro della salute.

Versamenti avvisi bonari prorogati: novità nel Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio, ha apportato novità anche con riferimento alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali. Con riferimento ai versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari), è stata prevista:

- la rimessione in termini;
- la sospensione del versamento degli importi richiesti;
- il nuovo termine di proroga dei versamenti al 16 settembre 2020.

I contribuenti vengono rimessi nei termini per i pagamenti scaduti tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Il 16 settembre è previsto come termine ultimo per considerare tempestivi i versamenti in questione.
Per gli stessi atti, viene prevista la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 maggio 2020. Questi pagamenti possono essere effettuati, evitando sanzioni e interessi, sempre entro il medesimo termine del 16 settembre (anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020).

Cassa integrazione: le nuove domande entro il 31 maggio

l'INPS con il Messaggio n. 2183 ha dato le prime indicazioni sui termini di presentazione delle domande che sono cambiati rispetto al Decreto Cura Italia.

Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l'articolo 68 del D.L. n. 34/2020 "Rilancio", spiega l'istituto, "ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Il medesimo articolo introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per queste domande, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Queste disposizioni riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale".

Bonus pubblicità: il Decreto Rilancio aumenta il bonus al 50%

Il Decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio scorso, con l'art. 186 novella ulteriormente la disciplina del Bonus pubblicità.

- il credito di imposta è aumentato dal 30 al 50 % degli investimenti totali in pubblicità;
- il tetto massimo disponibile per coprire tale bonus (attingendo dal Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione) è direttamente fissato a 60 milioni di euro totali.

Il bonus spetta sotto forma di credito di imposta a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Quest'anno, per avvalersene è necessario presentare una comunicazione telematica tra il 1 e il 30 settembre 2020 presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Nuovi Pir per investire nelle società non quotate

Il Decreto Rilancio introduce importanti novità per incentivare gli investimenti nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese con i piani di risparmio a lungo termine, i "PIR". Questi contenitori di investimenti, rivolti esclusivamente alle persone fisiche (al di fuori dell'attività commerciale) residenti in Italia, offrono vantaggi fiscali quali:

- esenzione totale delle imposte sugli utili;
- esenzione totale delle imposte su capital gain;
- esenzione totale dall'imposta di successione.

Con il Decreto Rilancio viene quindi regolata una categoria di "nuovi" PIR e l'innalzamento del limite di investimento avrà l'effetto di rendere appetibile la creazione di PIR "personalizzati" ad esempio mediante mandato fiduciario.

Bonus 600 euro marzo: richiesta entro il 3 giugno

Con un comunicato sul proprio sito, l'Inps ha ricordato alcune importanti novità introdotte dal Decreto Rilancio in tema di bonus per i lavoratori autonomi e dipendenti che sono stati danneggiati dall'emergenza Coronavirus.

- è stata introdotta la cumulabilità delle misure di sostegno al reddito legate all'emergenza con l'assegno ordinario di invalidità (art.75 DL 34 2020);
- l'indennità COVID-19 da 600 euro relativa al mese di marzo 2020 prevista dal decreto Cura Italia può essere richiesta solo fino al 3 giugno 2020, poi si decade dal diritto (art 84 comma 14 DL 34 2020).

Con riferimento alla scadenza del termine (3 giugno 2020) per richiedere il Bonus marzo, si segnala che, chi l'ha richiesto e ricevuto o è in attesa di riceverlo non deve fare una nuova domanda in quanto la mensilità di aprile sarà attribuita in automatico dall'INPS. Al contrario, chi non avesse ancora fatto la richiesta per l'indennità di marzo deve affrettarsi e presentare domanda entro il 3 giugno 2020, in modo da avere sia la mensilità di marzo che quella di aprile.

5 per mille: online gli elenchi definitivi dei nuovi iscritti nel 2020

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi degli enti che nel 2020 hanno chiesto per la prima volta di entrare a far parte dei potenziali beneficiari del contributo del 5‰ dell'Irpef 2020 (anno d'imposta 2019) assegnato direttamente dai contribuenti in sede di dichiarazione, dopo le eventuali rettifiche effettuate su segnalazione dei diretti interessati.

Negli elenchi definitivi dei nuovi ammessi alla ripartizione del 5 per mille dell'Irpef 2020 (esercizio finanziario 2020, anno d'imposta 2019) vi sono:

- enti di Volontariato;
- enti della ricerca Scientifica e dell'università;
- enti della ricerca sanitaria;
- Associazioni sportive dilettantistiche.

Complessivamente, sono 4454 i neo-candidati alla ripartizione della quota Irpef 2020.

Fattura con partita Iva errata: come regolarizzare

L' Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito di un contribuente, ha chiarito che: il committente che abbia indicato in fattura la sua partita Iva e non quella del Gruppo IVA (nei confronti del quale la fattura è stata emessa), può regolarizzare l'errore con autofattura, anche senza comunicarlo preventivamente al prestatore. Quest'ultimo, in tale ipotesi, non risulta tenuto a correggere l'errore con una nota di variazione ma basta che annoti sul registro Iva vendite l'avvenuta regolarizzazione da parte del committente mediante autofattura.

Concludiamo informando che, L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una App gratuita per effettuare rapidamente dal proprio dispositivo mobile quotazioni degli immobili abitativi, commerciali, industriali presenti su tutto il territorio nazionale. L'applicazione "OMI Mobile" è scaricabile direttamente dallo store digitale dedicato alle piattaforme iOS e Android.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: ALCUNE MISURE FISCALI DEL DECRETO RILANCIO

In questa scheda verranno riepilogate alcune delle misure a carattere fiscale attuate dal Decreto Rilancio.

ALCUNE MISURE FISCALI DEL DECRETO RILANCIO	
SOPPRESSIONE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA	**Il Decreto ha eliminato definitivamente le disposizioni,** introdotte nel corso degli anni, **che prevedevano automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa** su taluni prodotti carburanti. Si ricorda che le clausole stabilite dalla Legge di Bilancio 2015[1] riguardavano gli aumenti dell'aliquota IVA ordinaria (22%) e dell'aliquota IVA ridotta (10%). Secondo quelle disposizioni gli aumenti di aliquota potevano essere sostituiti integralmente o parzialmente da provvedimenti normativi che assicurassero, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso: ♦ il conseguimento di maggiori entrate oppure ♦ di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Come noto, tali norme sono state più volte "sterilizzate" nei loro effetti, in tutto o in parte, negli anni successivi alla loro introduzione grazie ad ulteriori interventi normativi ma **ad oggi vengono completamente eliminate.**
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA	Il comma 1 dell'art. 124 del Decreto dispone **l'introduzione** nella Tabella A, allegata al D.P.R. IVA[2], **di una serie di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19.** A tali beni si applicherà l'aliquota **iva ridotta del 5%.** Il secondo comma di tale articolo prevede una deroga rispetto a quanto appena detto e cioè che **le cessioni degli stessi beni** avvenute **fino al 31 dicembre 2020**, verranno effettuate ad **aliquota IVA pari a zero**. I **prodotti che potranno fruire delle agevolazioni** appena descritte sono, principalmente: ♦ i ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva,

[1] In particolare art. 1, comma 718 della Legge n. 190/2014
[2] DPR 633/1972

	♦ termometri, ♦ detergenti disinfettanti per mani, ♦ dispenser a muro per disinfettanti, ♦ mascherine chirurgiche, ♦ mascherine Ffp2 e Ffp3. Si aggiungono **altri beni con finalità eminentemente sanitaria**, quali: ♦ monitor multiparametrici anche da trasporto, ♦ pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, ♦ tubi endotracheali, ♦ caschi per ventilazione a pressione positiva continua, ♦ maschere per la ventilazione non invasiva, ♦ sistemi di aspirazione, ♦ umidificatori, ♦ laringoscopi, ♦ strumentazione per accesso vascolare, ♦ aspiratori elettrici, ♦ centrali di monitoraggio per terapia intensiva, ♦ ecotomografi portatili, ♦ elettrocardiografi, ♦ tomografi computerizzato, ♦ articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici, soluzioni idroalcoliche in litri; ♦ perossido al 3% in litri, ♦ carrelli per emergenza, ♦ estrattori RNA, ♦ strumentazione per diagnostica per COVID-19, ♦ tamponi per analisi cliniche, ♦ provette sterili, ♦ attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
SALVAGUARDIA DEL "BONUS RENZI" E DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI 100 EURO	È stato previsto che il "bonus Renzi" di 80 Euro[3] e il **trattamento integrativo di 100 Euro** che lo sostituirà dal prossimo 1° luglio[4] **spettino ai lavoratori dipendenti** in possesso dei necessari requisiti **anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020** per le conseguenze connesse all'emergenza sanitaria. Il datore di lavoro, pertanto, deve riconoscerli con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel D.L. n.

[3] art. 13, comma 1-bis del TUIR
[4] art. 1, D.L. n. 3/2020

<table>
<tr><td></td><td>18/2020, assumendo, al loro posto, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria.

Il "bonus Renzi" non percepito nel periodo in cui si è fruito delle misure a sostegno del lavoro dovrà essere corrisposto dal sostituto d'imposta a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine per effettuare le operazioni di conguaglio.</td></tr>
<tr><td>MODIFICHE IVAFE</td><td>A decorrere dal 2020 sono soggetti all'IVAFE:
<table>
<tr><td>1</td><td>Le persone fisiche</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti che detengono attività finanziarie all'estero</td></tr>
</table>
Il Decreto in commento, dispone che sui conti correnti e libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, l'IVAFE (Imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero) si applicherà nella misura di 100 Euro su base annua.

Si tratta, quindi, della stessa misura prevista per l'imposta di bollo. Infatti, la norma in commento ha previsto questa modifica per uniformare le due discipline.

Viene inoltre previsto dal Decreto che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la misura massima dell'IVAFE sarà pari a 14.000 Euro (stessa misura prevista dall'imposta di bollo).</td></tr>
<tr><td>INCREMENTO LIMITE ANNUO COMPENSAZIONI</td><td>Il Decreto in esame dispone che per il 2020 il limite relativo alle compensazioni sia pari a 1 milione di Euro.
Si ricorda che ai sensi della Finanziaria 2001[5], a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili[6], o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, era fissato in 516.000 Euro per ciascun anno solare e che dal 2014[7] tale limite era stato elevato a 700.000 Euro.
<table>
<tr><th>TERMINE</th><th>MISURA</th></tr>
<tr><td>DAL 2001</td><td>516.000 EURO</td></tr>
<tr><td>DAL 2014</td><td>700.000 EURO</td></tr>
<tr><td>PER L'ANNO 2020</td><td>1.000.000 EURO</td></tr>
</table>
Si tenga presente che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum,</td></tr>
</table>

[5] art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
[6] ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97
[7] D.L. n. 35/2013

	predisposto in collaborazione con Agenzia delle Entrate-riscossione, in cui viene indicato sulla presente norma "**A decorrere dal 2020** è fissato ad un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari". Si segnala che anche la relazione illustrativa del Decreto Rilancio si esprime in tal senso: "**a decorrere dall'anno 2020** è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale". Invece nel testo normativo di cui all'art. 147 del Decreto è scritto "**Per il 2020**". Si segnala questa divergenza e ci si augura ci saranno chiarimenti in merito anche se il testo legislativo sembra essere chiaro ed ha un peso molto più rilevante rispetto alle altre fonti.
MODIFICHE ISA	Con il Decreto in commento è stata programmata l'adozione di **misure** in **materia di ISA** per tener conto, relativamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, degli **effetti correlati all'emergenza sanitaria**, come l'individuazione di nuove cause di esclusione dalla loro applicazione e quella di ulteriori dati e informazioni per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.
AMPLIATA LA PLATEA PER IL 730	Con riferimento al **periodo d'imposta 2019**, viene **ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730** dipendenti **senza sostituto d'imposta** – e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille – ai sensi del D.L. n. 69/2013, **anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio**. La norma è stata inserita al fine di superare le difficoltà che potrebbero verificarsi nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta. Nel caso dal 730 presentato emerga un **debito**, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale tramite il modello F24. Qualora invece emerga un **credito**, il rimborso è eseguito dall'Amministrazione Finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020). La Relazione illustrativa al Decreto spiega che considerata l'emergenza che ha investito il Paese e il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese, che potrebbe determinare anche l'impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, al fine di evitare un ulteriore danno al

contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del modello 730 nella **modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.**

MAGGIORAZIONE CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020[8] ha previsto un nuovo credito d'imposta, per il 2020, che di fatto ha sostituito il bonus ricerca e sviluppo[9] per gli investimenti in attività di:

1	Ricerca e sviluppo
2	Innovazione tecnologica
3	Altre attività innovative (design e ideazione estetica)

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).
Il Decreto in commento prevede che nelle **regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo[10], inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, afferenti a strutture produttive ubicate nel territorio delle stesse**, è maggiorata la misura del credito d'imposta**. In particolare, la misura è aumentata in percentuale differente a seconda che si tratti di piccole, medie o grandi imprese.

Tipologia di impresa	Misura attuale	Misura incrementata
Grandi imprese	12 %	25%
Medie imprese	12%	35%
Piccole imprese	12%	45%

Tipologia di impresa	Caratteristiche
Grandi imprese	♦ occupano almeno 250 persone ♦ fatturato annuo almeno pari a 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro
Medie imprese	♦ occupano almeno 50 persone ♦ fatturato annuo almeno pari a 10 milioni di euro

[8] art. 1, comma 198-209 della Legge n. 160/2019
[9] di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013
[10] di cui al comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

		Piccole imprese	♦ occupano meno di 50 persone ♦ fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: LE SOSPENSIONI DEL DECRETO RILANCIO

Come ormai noto, il Decreto Rilancio è entrato in vigore il 19 maggio, nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In questa scheda verranno riepilogate, in particolare, le sospensioni dei versamenti e le proroghe delle sospensioni precedentemente attuate dal Decreto Cura Italia (D.l. 18/2020) e dal Decreto Liquidità (D.l. 23/2020).

LE SOSPENSIONI DEL DECRETO RILANCIO	
PROROGA IRAP	Previsto per le imprese/lavoratori autonomi, con un volume **di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni** (nel periodo d'imposta nel 2019) non siano tenuti al versamento: ♦ del **saldo dell'IRAP** dovuta per il **2019;** ♦ della **prima rata di acconto IRAP 2020.** Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. **Resta fermo l'obbligo di** versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
VALIDITÀ DURC FINO AL 15.06.2020	Il Decreto prevede che tutti i: ♦ certificati; ♦ attestati; ♦ permessi; ♦ concessioni; ♦ autorizzazioni; ♦ e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori[11], **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fanno eccezione rispetto a questa regola generale: **i documenti unici di regolarità contributiva, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020**.
PROROGA TERMINE DI	Il Decreto prevede che il termine di ripresa dei versamenti[12], previsto per il 30.06.2020, sia posticipato al 16.09.2020.

[11] di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI	Pertanto i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che** hanno il **domicilio fiscale**, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e **nel 2019** abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro **non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**, relativi: ♦ alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e assimilato[13] e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che vengono operati in qualità di sostituti d'imposta; ♦ all'**Iva**; ♦ ai **contributi** previdenziali e assistenziali; ♦ ai **premi** per l'assicurazione obbligatoria; **La posticipazione** dei versamenti in esame **è possibile purché** si verifichi una **diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno**: ♦ **il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta; ♦ **e del 33% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. La stessa sospensione **si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che nel **2019** abbiano avuto ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di euro**, **a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno:** ♦ **del 50% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta; ♦ **e del 50% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. **I versamenti in merito** alle **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato[14] e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, i **contributi** previdenziali e assistenziali e i **premi** per l'assicurazione obbligatoria **sono sospesi** anche per gli **enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa**. **A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi** del periodo d'imposta precedente, la sospensione dei **versamenti dell'IVA** si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o

[12] di cui all'art. 18 del c.d. Decreto Liquidità (d.l. 23/2020)
[13] Di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973.
[14] Di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973.

professione che:

1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**
2. hanno **subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione entro il 16.09.2020**;
- oppure fino ad un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 16.09.2020.

Non si rimborsa quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamento ritenute, Iva, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza ad aprile e maggio	**Versamento** in un'unica soluzione entro il **16.09.2020** o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato
SOGGETTI INTERESSATI	
Imprese con **ricavi ≤ 50 milioni** di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il **33%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Esercenti attività d'impresa arte e professione con **ricavi > 50 milioni** di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il **50%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019
Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.	

Il Decreto rilancio prevede inoltre che il termine originariamente previsto dal decreto liquidità, per il 31.07.2020, in merito al versamento delle ritenute non effettuate sui redditi da lavoro autonomo nei confronti di soggetti con compensi inferiori a 400.000 e "senza dipendenti", sia **posticipato al 16.09.2020**.

Il Decreto Liquidità aveva previsto nel dettaglio per **i soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 €** nel periodo di imposta 2019, che **i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31 maggio 2020** potessero **non essere assoggettati alle ritenute** d'acconto[15], da parte del

[15] Di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

sostituto d'imposta, a **condizione** che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione dovranno versare quanto dovuto (non trattenuto dai sostituti d'imposta):

- **in un'unica soluzione entro il 16.09.2020** (anziché entro il 31.7.2020 come previsto dal D.l. 23/2020);
- **o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili** di pari importo a decorrere **dal 16.09.2020** (anziché 5 rate dal mese di luglio come previsto dal D.l. 23/2020);

senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si rimborsa quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto	**Versamento delle ritenute** non operate in un'unica soluzione entro il **16.09.2020** o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente	

Il Decreto prevede che **gli adempimenti e i pagamenti sospesi** nei **comuni della c.d. zona rossa**[16], individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, relativi ai:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria;

in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sono effettuati senza sanzioni e senza interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 16.09.2020;**
- **o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili** di pari importo a decorrere **dal 16.09.2020**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto versato.

PROROGA TERMINE DI RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI ARTT. 61 E 62 CURA ITALIA

Il Decreto prevede che il termine di ripresa dei versamenti, di cui all'art. 61 del c.d. Decreto Cura Italia (d.l. 18/2020), previsto per il 31.05.2020, sia posticipato al 16.09.2020.

Pertanto, per le seguenti categorie di soggetti:

a	Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (novità introdotta in sede di conversione)
b	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,

[16] Di cui all'art. 5 del D.l. 9/2020.

		associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
	c	soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
	d	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
	e	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
	f	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
	g	soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
	h	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
	i	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
	l	aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
	m	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
	n	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
	o	soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
	p	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
	q	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
	r	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
	s	esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (aggiunto in sede di conversione in legge);

t	organizzazioni non lucrative di utilità sociale[17] iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome[18], associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano[19], che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

per le quali **opera la sospensione dei termini:**

- dei versamenti delle ritenute alla fonte[20], dal 2.3.2020 al 30.4.2020;
- degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2.3.2020 al 30.4.2020;
- dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;

i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi

- **in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 (anziché entro il 31 maggio 2020**)
- **mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di maggio 2020).**

Per quanto riguarda, nello specifico, **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, per le quali è prevista la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che:

- **applichino la sospensione fino al 30.06.2020 (anziché entro il 31.05.2020);**
- **i versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 16.09.2020 (anziché entro il 30.06.2020)** o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di giugno 2020);
- **non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

Il Decreto proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 3 del D.l. 18/2020, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dall'attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Pertanto, per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con

[17] Di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
[18] Di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
[19] Di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
[20] Di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia (città inserita in sede di conversione in legge del Decreto) Cremona, Lodi, Piacenza,** la **sospensione** del versamento **Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nei comuni della c.d. "zona rossa":**

Regione	Comuni	
Lombardia	Bertonico	Fombio
	Casalpusterlengo	Maleo
	Castelgerundo	San Fiorano
	Castiglione d'Adda	Somaglia
	Codogno	Terranova dei Passerini
Veneto	Vo'	

continua ad operare la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari dal 21 febbraio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un'unica soluzione **entro il 16.09.2020 (anziché entro il 31 maggio 2020)** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di maggio 2020). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva,	In unica soluzione **entro il 16.09.2020** o fino ad un massimo di 4 rate di pari

	contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.03.2020	importo a decorrere dal 16.09.2020. Nessun rimborso per quanto già pagato.
	SOGGETTI INTERESSATI	
	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro[21]	
DIFFERIMENTO PLASTIC TAX E IMPOSTA SUL CONSUMO DI BEVANDE EDULCORATE	Il Decreto **proroga al 1° gennaio 2021** l'entrata in vigore delle disposizioni relative: ♦ all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego - MACSI (c.d **plastic tax**)[22]; ♦ **l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate[23].**	
NUOVA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI	**Riproposta la rivalutazione del valore delle partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati **e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020.** Per perfezionare la rivalutazione occorre: ♦ far redigere **entro il 30.09.2020 una perizia** di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare; ♦ **versare l'imposta sostitutiva entro il 30.09.2020** in un'unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo. **L'imposta sostitutiva è pari all'11%** a prescindere dalla tipologia di bene rivalutato.	
NESSUNA SANZIONE PER LA MANCANZA DI REGISTRATORI TELEMATICI	**Il Decreto proroga fino al 01.01.2021 la non applicazione delle sanzioni[24]** agli **operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico** oppure di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Resta fermo l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019. Il Decreto, inoltre, proroga al 1° gennaio 2021 il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.	
PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI	**Il Decreto** proroga al 01.01.2021 **l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla** lotteria degli scontrini[25]**.**	

[21] Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.
[22] Artt. 634-650 L. 160/2019.
[23] Artt. 661-674 L. 160/2019.
[24] Previste all'art. 2 comma 6 del D.lgs. 127/2015.
[25] Art. 1 comma 540 L. 232/2016.

<table>
<tr><td>SOSPENSIONI VERSAMENTI DOVUTI PER CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI</td><td>I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali[26] (comprese le rateazioni in corso) in scadenza nel periodo compreso:
♦ tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono considerati tempestivi e possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
I suddetti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</td></tr>
<tr><td>RIMBORSI FISCALI SENZA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE</td><td>Il Decreto prevede che nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applichi la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo[27].</td></tr>
<tr><td>PROROGA VERSAMENTI A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA</td><td>Prorogati al 16.09.2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
<table>
<tr><td>a</td><td>Atti di accertamento con adesione</td></tr>
<tr><td>b</td><td>Accordo conciliativo</td></tr>
<tr><td>c</td><td>Accordo di mediazione</td></tr>
<tr><td>d</td><td>Atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita</td></tr>
<tr><td>e</td><td>Atti di liquidazione per omessa registrazione contratti di locazione e contratti diversi</td></tr>
<tr><td>f</td><td>Atti di recupero</td></tr>
<tr><td>g</td><td>Avvisi di liquidazione per omesso carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni</td></tr>
</table>
i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
La proroga al 16.09.2020 si applica anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base:
♦ agli atti sopra indicati, rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti;
♦ alle definizioni agevolate[28].
I versamenti prorogati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
♦ in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o,
♦ mediante rateazione, a decorrere dal 16.09.2020, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.</td></tr>
</table>

[26] Ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
[27] prevista dall'articolo 28-ter del DPR 602/1973
[28] previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.l. 119/2018

	Non si procede al rimborso delle somme versate **nel periodo di proroga.**
SOSPENSIONE VERIFICHE 48-BIS	Il Decreto prevede che **nel periodo di sospensione[29] non si applichi la disposizione di cui all'art. 48-bis** del DPR 602/1973, **secondo cui la Pubblica Amministrazione prima di effettuare il pagamento** di un importo superiore a 5.000 euro, **verifica se il beneficiario è inadempiente** all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro e, in caso affermativo: ♦ non procedono al pagamento; ♦ segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Grazie a questa disposizione del, **pertanto**, **il contribuente potrà ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore** nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni **anche nel caso in cui sia inadempiente**, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, **all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento.**
PROROGA SOSPENSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Prevista la **sospensione dei termini dei versamenti** derivanti da: ♦ **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione; ♦ **avvisi di accertamento** emessi dall'Agenzia delle Entrate[30]; ♦ **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali e assicurativi[31]; ♦ **atti di accertamento** esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli[32]; ♦ **nuovi atti esecutivi** da parte degli enti territoriali[33]; **scadenti nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.08.2020** (anziché 31.05.2020 come previsto in precedenza). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro** il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro **il 30.09.2020**. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Il Decreto prevede che il versamento di tutte le rate in scadenza nel 2020 della c.d. "**rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio"** (in precedenza semplicemente differite al 31 maggio), possano essere **eseguite entro il 10 dicembre 2020**. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni[34]. Infine, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, **il Decreto rimuove la preclusione[35] alla possibilità di chiedere la dilazione del**

[29] previsto all'art. 68 commi 1 e 2-bis del D.l. 18/2020
[30] art. 29 D.l. 78/2010
[31] art. 30 D.l. 78/2010
[32] art. 9 comma 3-bis D.l. 16/2012
[33] art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019
[34] prevista all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018
[35] prevista dall'art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018

	pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate[36], per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
PROROGA TERMINI DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO	Il Decreto prevede **che gli atti di:** ♦ **Accertamento;** ♦ **contestazione;** ♦ **irrogazione delle sanzioni;** ♦ **recupero dei crediti di imposta;** ♦ **liquidazione / rettifica;** relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9.3.2020[37] ed il 31 dicembre 2020, **verranno notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, in deroga agli ordinari termini decadenziali, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
PROROGA PAGAMENTO DIRITTI DOGANALI	Il Decreto **proroga di 60 giorni i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020,** effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del DPR 43/73, senza applicazione di sanzioni e di interessi. La proroga interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che rientrino nelle seguenti categorie: ♦ soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali[38]**;** ♦ soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nel 2019 abbiano avuto **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro**, che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno: ✓ **il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta; ✓ **e del 33% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. ♦ soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nel 2019 abbiano avuto **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro**, che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno: ✓ **il 50% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta; ✓ **e del 50% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

[36] Prevista dalla lettera d) dell'art.3, comma 13 DL 119/2018

[37] Termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 2 dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020.

[38] Di cui art. 61, comma 2, lettera n) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

PROROGA PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI	Il Decreto **proroga fino al 30.06.2020** (anziché fino al 31.05.2020) **la sospensione:** ♦ per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche; ♦ con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato; dei **termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori** relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.** **I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio** (anziché entro il 30.06.2020) o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (anziché 5 rate a decorrere dal mese di giugno 2020).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

Il tanto atteso Decreto Rilancio (DL 34/2020) è stato finalmente pubblicato il 19 maggio 2020 in Gazzetta Ufficiale. Analizziamo le principali agevolazioni per imprese e professionisti, con riferimento ai crediti d'imposta introdotti per la messa in sicurezza, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare negli ambienti di lavoro.

AGEVOLAZIONI PER SANIFICAZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	
NUOVO CREDITO D'IMPOSTA AL 60% PER ADEGUARE PROCESSI PRODUTTIVI E AMBIENTI DI LAVORO	Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di **adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro**, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020**, per un **massimo di 80.000 euro**, in relazione agli **interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19**, ivi compresi: • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, • per la realizzazione di spazi medici, • ingressi e spazi comuni, • per l'acquisto di arredi di sicurezza, • nonché in relazione agli **investimenti in attività innovative**, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo **sviluppo** o l'**acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** • e per **l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti**. Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed **è utilizzabile nell'anno 2021**

	esclusivamente in compensazione[39]. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge**, sono stabilite le **modalità per il monitoraggio degli utilizzi** del credito d'imposta.
CREDITO D'IMPOSTA AL 60% PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per**: ♦ la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ♦ l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e ♦ altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Trattasi di una rimodulazione del credito d'imposta al 50% introdotto dal decreto Cura Italia (prima) e modificato dal Decreto liquidità (poi). Pertanto, l'articolo 64 del decreto Cura Italia e l'articolo 30 del decreto liquidità sono abrogati e sostituiti dal credito in commento. In particolare, **sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per**: ♦ la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale **e degli strumenti** utilizzati nell'ambito di tali attività; ♦ l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; ♦ l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**; ♦ l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette**

[39] ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispostivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa** (Modello Redditi 2021 riferito al periodo d'imposta 2020), oppure in compensazione. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono **stabiliti i criteri** e le **modalità di applicazione** e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

POSSIBILITÀ DI CEDERE IL CREDITO SPETTANTE

A decorrere **dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, i **soggetti beneficiari dei crediti d'imposta** (elencati nella tabella di seguito) **possono**, in luogo dell'utilizzo diretto, **optare per la cessione**, anche parziale**, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

Tipologia di credito	Misura
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Articolo 120 del decreto Rilancio)	**60%**
Credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (Articolo 125 del decreto Rilancio)	**60%**
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (Articolo 28 del decreto Rilancio)	**60%**
Credito d'imposta affitto botteghe e negozi	**60%**

	(Articolo 65 del decreto Cura Italia)	
	Le disposizioni riguardano, pertanto, **i soli crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica** da COVID-19. I **cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione**. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono invece solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** saranno definite le **modalità attuative**, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

BONUS MOBILITA'

INTRODUZIONE

Tra le misure per incentivare la **mobilità sostenibile**, il "**Decreto Rilancio**" (D.L. 34/2020), all'art. 229, prevede un contributo **fino a 500 euro** per l'acquisto di **biciclette e di veicoli** per la micromobilità elettrica o per l'utilizzo dei **servizi di sharing mobility**.
La normativa introdotta dal Governo ha l'obiettivo di promuovere forme di mobilità sostenibile **alternative al trasporto pubblico locale**, anche in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del **covid-19** alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane.
Si tratta di un'opportunità da sfruttare tempestivamente, in quanto il Bonus verrà erogato fino all'esaurimento dei relativi fondi stanziati.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali agevolazioni** prevede il bonus mobilità?
2. **Che cosa** si può acquistare con il buono mobilità?
3. **Chi** può beneficiare del buono e con quali **limiti**?
4. **Quante volte** si può sfruttare l'agevolazione e a partire **da quando**?
5. Fino a quando si può usare il nuovo buono mobilità e **cosa è previsto successivamente**?
6. **Dove** si può effettuare l'acquisto?
7. Che cosa è necessario ottenere e **conservare** al momento dell'acquisto?
8. Qual è la **procedura** per fruire del bonus**?**
9. Il Decreto Rilancio prevede **altre agevolazioni** nel settore del trasporto?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI AGEVOLAZIONI PREVEDE IL BONUS MOBILITA' ?

R.1. L'articolo 229 del D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") prevede le misure per incentivare la mobilita' sostenibile e in particolare un buono mobilità che consiste in:

- un contributo pari **al 60 per cento della spesa effettuata** e, comunque, in misura **non superiore a euro 500,**
- per **l'acquisto di biciclette**, anche a pedalata assistita, nonché **veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica** ovvero per **l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa** a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Le disposizioni del Decreto Rilancio in oggetto resteranno in vigore solo fino al 31 dicembre del 2020.

D.2. CHE COSA SI PUÒ ACQUISTARE CON IL BUONO MOBILITÀ?

R.2. Per l'anno 2020 il buono mobilità può essere utilizzato per l'acquisto di:

- **biciclette** nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;
- **handbike** nuove o usate;
- veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come i **monopattini, hoverboard, segway, monowheel**;
- **servizi di mobilità** condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Si fa presente inoltre che non è ammissibile l'acquisto di accessori (caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.).

D.3. CHI PUÒ BENEFICIARE DEL BUONO E CON QUALI LIMITI?

R.3. Il bonus spetta ai cittadini maggiorenni, a condizione che abbiano la residenza (e non il domicilio), in:

- **Capoluoghi di Regione**;
- **Città metropolitane;**
- **Capoluoghi di Provincia**;
- **Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.**

Per quanto riguarda i **comuni con popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti che fanno parte dell'area metropolitana**, sembra che il requisito inerente alla numerosità della popolazione venga meno in considerazione del fatto che, appunto, rientrano nel "perimetro" di città metropolitana.

Il comune di Medicina ad esempio, paese con meno di 17.000 abitanti della provincia di Bologna (città metropolitana), ha scritto sul proprio sito internet "l'opportunità si allarga a tutti i residenti della Città metropolitana, e non più solo ai comuni con più di 50 mila abitanti". Non esistendo città metropolitane con meno di 50.000 residenti si ritine che il riferimento sia esclusivamente ai comuni che la compongono, tuttavia sarebbe opportuno venissero dati dei chiarimenti in merito.

A tal proposito si ricorda che le Città metropolitane sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L'elenco dei Comuni appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali.

Per quanto riguarda la popolazione dei Comuni si fa riferimento alla banca dati Istat relativa al 1° gennaio 2019.

D.4. QUANTE VOLTE SI PUÒ SFRUTTARE L'AGEVOLAZIONE E A PARTIRE DA QUANDO?

R.4. Nell'art. 229 del D.L. 34/2020, viene inoltre specificato che il buono può essere richiesto per **una sola volta** ed esclusivamente per **una delle destinazioni d'uso previste**.

Per quando riguarda il **periodo temporale** entro il quale è possibile sfruttare l'agevolazione, il Decreto Rilancio fa riferimento al 4 maggio 2020 come data di partenza e la fine del 2020 come momento conclusivo. Considerando la data di decorrenza prevista, si può quindi affermare che il buono avrà **efficacia retroattiva.** Pertanto, potranno beneficiarne quanti, avendone i requisiti, abbiano fatto acquisti **a partire dal 4 maggio 2020**, giorno di inizio della Fase 2 **e fino al 31.12.2020**.

D.5. FINO A QUANDO SI PUÒ USARE IL NUOVO BUONO MOBILITA' E CHE COSA E' PREVISTO SUCCESSIVAMENTE?

R.5. Le disposizioni del Decreto Rilancio che introducono il nuovo bonus mobilità resteranno in vigore solo **fino al 31 dicembre del 2020**.

Successivamente, e quindi a partire **dal 2021**, torneranno invece efficaci le previsioni del D.L. 111/2019 (c.d. "**Decreto Clima**") il quale prevede il riconoscimento, nell'ambito delle risorse stanziante nel Fondo e fino al loro esaurimento, per i residenti nei comuni italiani interessati alle procedure di infrazione comunitaria nn. 2014/2147 e 2015/2043 per la non ottemperanza dell'Italia ai limiti di emissione ambientale di cui alla Dir. 2008/50/CE, di un **buono mobilità** pari a:

- **€ 1.500 per le autovetture,**
- **€ 500 per i motocicli,**

nel caso di **rottamazione** entro il 31/12/2021, di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o di motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi.

Dal 2021 il buono derivante dalla rottamazione delle auto tornerà utilizzabile anche per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, entro i successivi 3 anni, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e biciclette anche a pedalata assistita. I buoni mobilità potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024.

D.6. DOVE SI PUÒ EFFETTUARE L'ACQUISTO?

R.6. Con riferimento ai **luoghi dove** è possibile **comprare il veicolo**, bisogna tenere conto del **periodo temporale** in cui si procede all'acquisto. In particolare, sono previste **due fasi** (che si differenziano anche per le modalità di fruizione del bonus, come vedremo di seguito):

- la **fase 1(dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web)**, durante la quale si può acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in **qualsiasi negozio** (in questo caso risulta fondamentale farsi rilasciare la fattura).
- la **fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web)**, durante la quale sarà possibile acquistare il veicolo nei **negozi aderenti all'iniziativa,** che verranno **indicati** in un **elenco apposito** consultabile tramite la **piattaforma** rilasciata e comunicata attraverso il sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it).

Si segnala inoltre che è possibile comprare la bici o il veicolo della mobilità personale su un **sito online** di un'**azienda straniera,** a condizione che venga rilasciata una fattura, anche in lingua inglese, che abbia però tutte le voci di una fattura italiana. In particolare, per quanto riguarda gli acquisti online:

- nella **fase 1 è possibile acquistare on line** purché venga emessa la fattura, che dovrà essere successivamente allegata all'istanza di rimborso;
- nella **fase 2 è possibile acquistare on line solo presso i rivenditori accreditati** sull'applicazione web.

D.7. CHE COSA E' NECESSARIO OTTENERE E CONSERVARE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO?

R.7. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha reso noto che per ottenere il contributo basterà:

- farsi **rilasciare** il **documento giustificativo** di spesa (**fattura** e non lo scontrino);
- **conservare** la fattura in modo tale da poterla allegare all'istanza da presentare mediante l'applicazione web una volta effettuato l'accesso tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sull'**applicazione web** che è in via di predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale.

D.8. QUAL'E' LA PROCEDURA PER FRUIRE DEL BONUS?

R.8. L'articolo 229 del D.L. 34/2020 al comma 1 ha stabilito che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le **modalità e i termini** per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.

Il **Decreto Interministeriale** deve ancora essere emanato ma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha già reso noto che, per ottenere il contributo, bisognerà utilizzare una specifica **applicazione web** che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal **sito istituzionale del Ministero dell'ambiente**, entro **60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** del **decreto interministeriale** attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all'applicazione è necessario disporre delle **credenziali SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Inoltre sono previste **due fasi**: in una sarà il **cittadino** ad essere rimborsato del 60% della spesa mentre nella seconda il cittadino pagherà al **negoziante** aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. In particolare:

- nella **Fase 1** (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto il **rimborso al beneficiario**, per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all'**istanza** da presentare mediante l'applicazione web.
- nella **Fase 2** (dal giorno di inizio **operatività dell'applicazione web**): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un **buono di spesa digitale** che i beneficiari potranno generare sull'applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

I buoni di spesa devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l'annullamento.

D.9. IL DECRETO RILANCIO PREVEDE ALTRE AGEVOLAZIONI NEL SETTORE DEL TRASPORTO?

R.9. L'art. 215 del D.L. 34/2020 prevede inoltre che, in caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento da Covid 19, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto:

- **ferroviario;**
- ovvero **di servizi di trasporto pubblico locale;**

procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

- **emissione di un voucher** di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- **prolungamento della durata dell'abbonamento** per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

Ai fini dell'erogazione del **rimborso**, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni che danno diritto alla restituzione allegando:

- la **documentazione comprovante** il possesso del titolo di viaggio, in corso di validità durante il periodo di efficacia delle misure di contenimento;
- **autocertificazione** relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il vettore procede al rimborso secondo le suddette modalità.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 214429 del 26 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di versamento dell'imposta municipale propria (Imu) tramite modello F24 e le modalità con le quali la struttura di gestione procede al trattenimento del contributo sul gettito Imu spettante ai comuni e al relativo riversamento in favore dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel).

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 143 del 25 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Risposta interpello 144 del 25 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al computo del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali.
Risposta interpello 145 del 26 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all' imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA).
Risposta interpello 146 del 26 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative.
Risposta interpello 147 del 26 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Risposta interpello 148 del 26 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di deduzioni di contributi volontari versati da contribuente residente all'estero e domiciliato

	fiscalmente in Italia.
Risposta interpello 149 del 26 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti applicativi della detrazione per l'acquisto immobili residenziali.
Risposta interpello 150 del 27 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione della retribuzione corrisposta al contribuente a fronte di un lavoro dipendente svolto a bordo di aeromobili.
Risposta interpello 151 del 27 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla zona franca urbana, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, istituita con il DL n. 50 del 24 aprile 2017
Risposta interpello 152 del 27 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di redditi diversi, così come disciplinati dall'articolo 67, comma 1 lett. b), del TUIR e reddito d'impresa.
Risposta interpello 153 del 27 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rivalsa da accertamento.
Risposta interpello 154 del 28 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto di credito ad un istituto scolastico, in relazione al servizio di cassa affidato da quest'ultimo.
Risposta interpello 155 del 28 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decadenza dall'agevolazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Risposta interpello 156 del 28 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla inapplicabilità dell'aliquota ridotta dell'11 per cento sugli utili corrisposti a soggetti esteri.
Risposta interpello 157 del 28 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al pagamento anno per anno dell'imposta di registro alla proroga delle concessioni demaniali marittime.
Risposta interpello 158 del 28 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al contratto di 'mutuo consenso' e agevolazione 'prima casa'.

Risposta interpello 159 del 29 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni Iva e disabili.
Risposta interpello 160 del 29 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti che consentono la richiesta di rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Principio di diritto 6 del 27 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito delle precisazioni in tema di società di gestione del risparmio e fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (Fia) di tipo chiuso non riservati.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 29.05.2020 AL 12.06.2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Con la pubblicazione in GU del 19.05.2020 del **Decreto rilancio (DL n. 34/2020)**, è stata disposta la proroga del **termine di ripresa dei versamenti sospesi**, di cui all'art. 18 del **Decreto Liquidità DL n. 23/2020**, **al 16 settembre 2020** (in luogo del 30.06.2020). Il pagamento potrà avvenire in unica rata o dilazionato in 4 rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre.

In breve sintesi, per quanto **riguarda i versamenti**:

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti ritenute, Iva, contributi e premi in autoliquidazione **in scadenza ad Aprile e Maggio**	**Versamenti** in un'unica soluzione **entro il 16.09.2020** o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato
SOGGETTI INTERESSATI	
Esercenti attività d'impresa arte e professione **con ricavi ≤ 50 milioni** di euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il **33%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 Esercenti attività d'impresa arte e professione **con ricavi > 50 milioni** di euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il **50%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 Per quanto riguarda il versamento dell'IVA, a prescindere dai ricavi / compensi 2019 per le Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	
Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.	
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)	

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 02.03.2020 - 30.06.2020	**Versamenti** in un'unica soluzione **entro il 16.09.2020** o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato
SOGGETTI INTERESSATI	
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.04.2020 - 15.07.2020	31 luglio 2020
Versamenti IVA scadenti nel periodo 01.04.2020 - 30.06.2020	
SOGGETTI INTERESSATI	
Imprese florovivaistiche (introdotte in sede di conversione dall'art. 78 del DL Cura Italia)	

Con il **Decreto Liquidità DL n. 23/2020**, infatti erano state definite disposizioni in merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza Coronavirus, che erano andate ad integrare quelle definite dal **"Decreto Cura Italia" - DL 18/2020**, convertito in Legge dalla legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 (GU del 29.04.2020 n. 110).

RIPORTIAMO LE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PREVISTI NEL PERIODO DAL 29.05.2020 AL 12.06.2020

Lunedì **25 Maggio 2020**	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (INTRASTAT) effettuati nel mese di aprile, da parte degli **operatori intracomunitari con obbligo mensile**. **EMERGENZA CORONAVIRUS:** Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.
Lunedì **1 Giugno 2020**	Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA del primo trimestre **(LIPE)** del primo trimestre 2020. **EMERGENZA CORONAVIRUS:** Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.
Lunedì **1 Giugno 2020**	**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. Devono presentare la **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e

	degli estremi del relativo versamento **(Modello INTRA 12)**. **EMERGENZA CORONAVIRUS:** Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l'adempimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.
Lunedì **1 Giugno 2020**	I Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2020 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). **EMERGENZA CORONAVIRUS:** Si consiglia di verificare per le singole Regioni la data di slittamento dell'adempimento che, in linea generale può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.
Lunedì **1 Giugno 2020**	Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono provvedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01.05.2020 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.05.2020.** **EMERGENZA CORONAVIRUS: Se il termine per effettuare la registrazione del contratto di locazione cade nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** ci si può avvalere della sospensione dell'adempimento prevista dall'articolo 62, comma 1, del DL n. 18/2020, ed effettuare il relativo versamento entro il 30 giugno 2020. L'imposta di registro non è sospesa per le annualità successive, infatti il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati (chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 03.04.2020 n. 8)

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

***

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

seguici su Linkedin

sistemassociati.it/blog

sistemassociati.it